



CITTA' DI BOJANO

(Provincia di Campobasso)

Piazza Roma, 153 - 86021 Bojano (CB)

Gabinetto del Sindaco

n.31 del 13.08.2021

“PREVENZIONE INCENDI”

IL SINDACO

PREMESSO che il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile.

PREMESSO che:

- le condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rendono elevatissimo il rischio di incendi, sia in zone boschive che in periferia, con grande pregiudizio per l'incolumità pubblica, per i beni e per il patrimonio ambientale.

ACCERTATA la necessità di intervenire preventivamente, al fine di regolamentare le azioni ed i comportamenti che possono determinare pericolo di incendio.

TENUTO CONTO che, nella fattispecie concreta, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto la presente Ordinanza ha carattere generale e contenuto normativo.

VISTI:

- il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n.ro 773;
- l'art. 21 ter della legge 7 agosto 1990, n.ro 241;
- la Legge Quadro in materia di incendi boschivi n.ro 353 del 21.11.2000;
- il Decreto del Presidente della Regione Molise n.ro 59 del 22.06.2017, pubblicato sul B.U.R.M. 01.07.2017, n.ro 31, inerente la dichiarazione di stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio regionale;
- il D.Lgs. 267/2000, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il titolo III° del D.Lgs. 08.03.2006, n.ro 139, in materia di prevenzione incendi;
- l'art. 255 del D.Lgs. 03.04.2006, n.ro 152 inerente “Norme in materia ambientale”, e ss.mm.ii.;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- il Decreto Legge 15 maggio 2012, n.ro 59 convertito nella legge 12 luglio 2012, n.ro 100 che ha modificato ed integrato la Legge 225/1992;
- il D.Lgs. 13 settembre 2016, n.ro 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia ed assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 7 agosto 2015, n.ro 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

RAVVISATA la necessità di emanare con urgenza il presente provvedimento a tutela della pubblica incolumità, fatte salve le competenze delle altre Autorità in materia.

ORDINA

fino al 15 settembre 2021, nei terreni agricoli e boschivi e lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale, è fatto divieto di:

- a. accendere fuochi;**
- b. usare apparecchi a fiamma libera e/o ad alimentazione elettrica che possano emettere scintille;**
- c. compiere ogni altra azione che possa generare fiamme libere;**

TUTTI GLI INTERVENTI ORDINATI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON DECORRENZA IMMEDIATA, NEL RISPETTO DELLE NORME SU CITATE ED IN RAGIONE DELLE SUESPOSTE MOTIVAZIONI (PERICOLO DI INCENDIO, SICUREZZA STRADALE E PEDONALE, IGIENE E SALUTE PUBBLICA, ORDINE E DECORO URBANO)

”””

SANZIONI

In caso di mancato rispetto della presente Ordinanza e delle norme previste dal C.d.S., dalla Legge 353/2000, dal D.Lgs. 152/2006, nonché delle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione degli incendi boschivi, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste

INVITA

chiunque avvisti incendi o focolai, che minaccino l'incolumità pubblica a segnalarlo alle seguenti Autorità:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115;
- Comando Regione Carabinieri Forestale "Molise" tel. 1515;
- Comando Polizia Municipale di Bojano tel. 0874.773337;
- Carabinieri tel. 112;
- Questura/Polizia Stradale tel. 113.

DISPONE

altresi che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, inserita sul sito ufficiale dell'Amministrazione e trasmessa:

- Alla Prefettura di Campobasso;
- Alla Questura di Campobasso;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Bojano;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso;
- Al Comando Regione Carabinieri Forestale "Molise";
- Alla Provincia di Campobasso;
- Alla Regione Molise - Servizio di Protezione Civile;
- All'A.N.A.S. Strade S.p.A. di Campobasso.
- Al Comando di Polizia Municipale di Bojano.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso al Prefetto entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Bojano li, 13.08.2021.



Il Sindaco
Prof. Carmine RUSCETTA